



R.G. 16/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Bonetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa da [REDACTED]
[REDACTED] Num. 16/2024, assistito da avv. [REDACTED]
[REDACTED]

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, innanzi il Tribunale di Oristano, il ricorrente ha richiesto l'accesso alla procedura di concordato minore.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

- che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;
- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (il sig. [REDACTED] si è infatti obbligato a versare la somma di euro € 28.000,00 che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale del 11,68 %), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;
- che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, la domanda comprende tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76 CCII.

Conseguentemente con decreto del 24 luglio 2024 è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l'assegnazione ai creditori del



termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il gestore ha quindi provveduto tempestivamente al predetto incombenza ed ha relazionato il Tribunale in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII:

Creditore	soddisfazione	debito complessivo	% peso voto	Voto espresso
Cassa Geometri	Privilegio/ chirografo	68.028,56 €	28,38%	Parere contrario
Murgia Alessia	Chirografo	5.861,99 €	2,45%	Non espresso /Silenzio Assenso
Santander S.p.A	Chirografo	3.855,00 €	1,62%	Non espresso /Silenzio Assenso
Agenzia Entrate Riscossione (Cartelle altri creditori Agenzia Entrate Dir. Prov.,)	Privilegio/ chirografo	149.720,75 €	66,68%	Non espresso /Silenzio Assenso
Agenzia Entrate Riscossione (per diritti e quote di riscossione)	chirografo	468,03 €	0,20%	parere contrario
Comune di Narbolia (cartelle iscritte a ruolo)	Privilegio/ chirografo	221,03 €	0,09%	Assenso volontario
Comune di Oristano (cartelle iscritte a ruolo)	Privilegio/ chirografo	315,24	0,14	Non espresso /Silenzio Assenso
CCIA	chirografo	1.053,51	0,44	Parere contrario

Per quanto riguarda le operazioni di voto, come è evidente, risulta raggiunta la percentuale maggioritaria di cui all'art. 79 CCII considerato che il 70,98% dei crediti ha espresso voto positivo ed il 29,02% ha espresso voto negativo.

In conseguenza delle votazioni sopra indicate la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta approvata dai creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a € 159.974,01 che rappresenta la maggioranza (70,98%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 239.723,70).

Poiché il creditore Agenzia delle Entrate è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, per l'approvazione del concordato minore occorre, ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCII, anche la maggioranza per teste dei voti espressi dei creditori ammessi al voto.



Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

La proposta in esame ha previsto la suddivisione dei creditori in quattro classi: 1) prededucibili (senza diritto di voto), 2) privilegiati mobili, 3) chirografi da degrado 4) chirografi per natura. Nel caso in esame la maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta nel maggior numero di teste, essendo stata raggiunta su 5 teste su 8 (favorevoli: Murgia, Santander, Comune Oristano, Comune Narbolia, Agenzia Entrate, contrari: CCIA e Cassa Geometri) ed è stata raggiunta anche nel maggior numero di classi, 2 su 3 (classe dei Privilegi mobiliari e dei Privilegi degradati a chirografo, mentre nella classe dei chirografi vi è stato un pareggio).

Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Giudice ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall'art. 47, c. 1, CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla "non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed agevolmente realizzabile.

Inoltre, l'apporto di finanza esterna risulta adeguatamente garantito ed immediatamente disponibile.

In definitiva, la proposta presentata prevede il pagamento di tutte le obbligazioni, inclusi i costi della procedura prededucibili, mediante l'importo di € 28.000,00 messo a disposizione dal [REDACTED] di cui € 3.000,00 per l'OCC ed € 25.000,00 per i creditori e dalla finanza interna derivante dal reddito da lavoro del ricorrente.

Ai creditori sarà corrisposto, a fronte dei debiti pari ad 239.723,70 l'importo di € 43.951,42 di cui € 25.000,00 mediante pagamento in una unica soluzione entro 60 giorni dall'omologa tramite la provvista del [REDACTED] ed il ricorrente provvederà ad effettuare i pagamenti ai creditori tramite bonifico bancario.

Il Sig. [REDACTED] provvederà contestualmente all'invio al gestore delle ricevute dei bonifici eseguiti, affinché possano essere verificati i puntuali pagamenti.



Il restante importo di € 19.500,00 verrà corrisposto dal Sig. [REDACTED] mediante il versamento dell'importo di € 500,00 mensili derivanti dalla sua attività di lavoratore a tempo indeterminato per tutta la durata del presente piano (13 mensilità x 3 anni).

Attesi i redditi del sovraindebitato, deve escludersi che sussista una assoluta e manifesta non fattibilità del piano.

Nulla osta, in definitiva, all'omologazione della proposta di concordato, anche in considerazione della evidente convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, come correttamente e condivisibilmente illustrato dal ricorrente nel ragionamento articolato alle pagine 27 e seguenti del ricorso introduttivo, le cui conclusioni non sono state contestate dai creditori.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore e dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Oristano, 8.1.25

Il Giudice

Andrea Bonetti

